

«Sì alla pensione da vedovo per un omosessuale tedesco»

DI ILARIA NAVA

La direttiva dell'Unione europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro potrebbe dare diritto al partner omosessuale di ricevere la pensione di reversibilità. È datata ieri la sentenza della Corte di Giustizia europea del Lussemburgo sul caso Maruko, un cittadino tedesco che nel 2001 ha contratto un'unione solidale con il proprio compagno. Alla morte di quest'ultimo, Maruko aveva chiesto all'ente previdenziale a cui era iscritto il partner, il diritto alla pensione di reversibilità. Una richiesta la cui risposta era facilmente intuibile, visto che la legge nazionale sulle unioni di fatto non prevede tale diritto per il convivente. Una precisa scelta compiuta dal legislatore tedesco, che ha volutamente differenziato la disciplina del matrimonio – riservato alle persone eterosessuali – da quella delle convivenze, aperte anche agli omosessuali.

Il diniego dell'ente previdenziale è stato comunque impugnato da Maruko dinanzi al Tribunale di Monaco di Baviera, che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea. Le questioni sottoposte al vaglio del giudice del Lussemburgo riguardano l'eventuale violazione della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di lavoro, da parte della legge nazionale sulle unioni civili. La pronuncia di ieri, in linea con le conclusioni dell'avvocato generale Colo-

Il via liber: confligge però con la legge tedesca che non equipara le unioni solidali al matrimo-

mer, ha risposto di «sì», considerando la materia rientrante nel campo di azione della direttiva, e ha stabilito che è compito del giudice «verificare se, nell'ambito di un'unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale».

Principi che, quindi, potrebbero trovare applicazione esclusivamente laddove vi sia una disciplina sul riconoscimento pubblico delle unioni di fatto analoga al matrimonio. Dal punto di vista giuridico si pongono in contrasto con la precedente giurisprudenza, visto che in più di un'occasione il Tribunale costituzionale tedesco – con cui la Corte di Giustizia rischia ora di entrare pericolosamente in frizione – ha respinto l'argomento secondo il quale la convivenza registrata produce sostanzialmente gli stessi effetti del matrimonio, evidenziando che elemento essenziale del matrimonio è l'unione dell'uomo e della donna, escludendo che l'istituto matrimoniale possa essere esteso anche agli omosessuali e affermando che da tale esclusione non derivi alcuna discriminazione. Una tesi che anche la Corte di Giustizia, in altre occasioni, ha dimostrato di condividere, ad esempio quando nella pronuncia del gennaio 2004, *K.B. contro National health service pension agency*, aveva affermato che «la decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta del legislatore, sia all'interpretazione effettuata dai giudici nazionali delle norme giuridiche di diritto interno, senza che un soggetto possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario».